



**COMUNE DI  
VILLANOVA MONFERRATO  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 53 in data 16/09/2013

OGGETTO:

**GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI 'SENZA FISSA DIMORA'. ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE**

L'anno duemilatredici, addì sedici, del mese di settembre, alle ore 11 e minuti 30, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	presente	assente
<b>Mauro CABIATI</b>	<i>SINDACO</i>	<b>X</b>	
<b>Renata AVONTO</b>	<i>VICE SINDACO</i>	<b>X</b>	
<b>Marcello COPPI</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>X</b>	
<b>Angelo MILANI</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>X</b>	
<b>Giuseppe DE GIORGIO</b>	<i>ASSESSORE</i>		<b>X</b>
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PREMESSO che:

- dal combinato degli artt. 43 codice civile, della legge 1228/1954 e 1 del d.P.R. 223/1989 si desume che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

- il comma 38 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, che ora così dispone:

1. E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale.

2. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

3. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

4. E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'Interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

5. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno.

6. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

RILEVATO che:

- con la modifica riportata in premessa, l'obiettivo del legislatore è quello di regolamentare mediante disposizioni più stringenti la fattispecie dei "senza fissa dimora", delle persone cioè che non hanno una abitazione tradizionale o non ce l'hanno per nulla;

- le novità della norma rispetto a quanto aveva previsto il legislatore del 1954 e rispetto a ciò che ha spiegato l'ISTAT nel 1992, sono due:

a) il domicilio non può essere semplicemente eletto, ma deve sussistere "realmente", tant'è che il senza fissa dimora deve dare tutti gli elementi per definirlo;

b) istituzione, tramite l'INA-SAIA, del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

CONSIDERATO che:

- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitudine della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile);
- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, altri) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);
- la legge 94/2009 confermando il punto precedente, ha stabilito anche che al momento della richiesta di iscrizione, la persona stessa è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (elemento sostanziale di valutazione ai fini della iscrivibilità).

VISTO il punto 7 delle Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel comune;

RITENUTO di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

- Vista la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento anagrafico d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso in data odierna dal responsabile dell'area amministrativa, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune - senza fissa dimora - per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;
- 2) Di determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione - via e numero civico - del domicilio reale dichiarato;
- 3) Di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale" dovrà essere iscritta nella via convenzionale di cui al punto 4) se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;
- 4) Di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: Via della Casa Comunale;
- 5) Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune e le persone rientranti nei casi di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954;
- 6) Di incaricare l'Ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di "senza fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell'Interno - D.C.S.D. - n. 22 in data 21.07. 2010;
- 7) Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Alessandria ed all'Ufficio Anagrafe di questo Comune.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL SINDACO**  
F.to Mauro CABIATI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

---

**PARERI**

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

In ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to SIG. GIAMPIERO BIGINELLI

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.villanovamonferrato.al.it](http://www.comune.villanovamonferrato.al.it) (art. 32 L.69/2009) dal \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi \_\_\_\_\_ giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI )